



R. Ventre
Reg. 22A

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, "Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

VISTO, l'articolo 12, che al comma 1, del citato decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, dispone "in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali" e che al comma 2, prevede che la dotazione del Fondo dovrà essere "non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015", con la limitazione fissata dal comma 1bis del medesimo art. 12;

VISTO l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", che prevede, per le lavorazioni rispetto alle quali esistano difficoltà per la determinazione del premio assicurativo, l'approvazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto Assicuratore, di premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei;

CONSIDERATO che il citato Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 90/2014, ha la funzione di reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, il conseguente premio assicurativo è determinato ai sensi dell'art. 42 del citato D.P.R. n. 1124/1965, "Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

CONSIDERATA la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 13 novembre 2014 e la nota tecnica della consulenza attuariale dell'INAIL, che ha calcolato il premio speciale unitario, funzionale all'applicazione del D. L. n. 90/2014, in € 258,00 su base annua;

CONSIDERATA la determina del Presidente dell'INAIL n. 351 del 17/11/2014, concernente "l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.114 del 11 agosto 2014", che ha stabilito il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti beneficiari di

plus

ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, nella misura di € 258,00 su base annua, da aggiornare automaticamente e proporzionalmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le retribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale;
ACQUISITO il favorevole avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota prot. 94517 del 2 dicembre 2014, sulla determina n 351 del 17 Novembre 2014 adottata dall'Inail, fermo restando il rispetto delle risorse statali nell'ambito del citato Fondo;

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la determina n. 351 del 17 novembre 2014 adottata dal Presidente dell'INAIL, parte integrante del presente decreto, che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 1124/1965, nella misura pari a € 258,00 su base annua per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente impiegati in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it sezione pubblicità legale .

19 DIC. 2014

IL MINISTRO



fuori